



COMUNE DI PREVALLE

Provincia di Brescia

Contratto collettivo integrativo
Anno 2025 – parte economica

~~sono presenti~~

Tra

la delegazione del comune di Prevalle (delegazione di parte datoriale), segretario comunale e responsabile area finanziaria, costituita con deliberazione della giunta numero 113 del 28 dicembre 2019, Lo Parco Annalisa (segretario comunale) e Massimo Però (responsabile servizi amministrativo-finanziari),

e

la delegazione delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL (delegazione sindacale):

UIL FP – Andrea Riccò

CISL FP – Gianpietro Tomasi

C.S.E. FLPL – Andrea Cristini, Massimo Zambarda

componenti della rappresentanza sindacale unitaria (RSU):

Giorgio Franzoni

richiamati:

il decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 e s.m.i, con particolare riferimento agli articoli 40 e 48;

il CCNL del 16 novembre 2022 del Comparto funzioni locali, per il triennio 2019-2021, di seguito per brevità **CCNL**;

la deliberazione numero 100 del 18 dicembre 2025, con la quale l'esecutivo ha autorizzato la sottoscrizione del presente;

il parere del Revisore dei conti del 16 dicembre 2025 (verbale n. 25),

* * *

Articolo 1 – Oggetto e durata del contratto collettivo integrativo

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo, di seguito **CCI**, si applica a tutto il personale dipendente in servizio presso il Comune di Prevalle con contratto a tempo indeterminato, ivi compreso il personale comandato o distaccato.
2. Il **CCI** ha durata per l'anno 2025 e si riferisce alla destinazione e ai criteri di ripartizione delle risorse decentrate relative a tale esercizio finanziario.
3. La parte normativa è stata definita con la sottoscrizione del **CCI 2024-2026** sottoscritto dalle delegazioni trattanti il 30 dicembre 2024.

Articolo 2 – Risorse disponibili e destinazioni

1. Il Fondo risorse decentrate dell'anno 2025 è stato costituito nella parte stabile con determinazione del Responsabile dell'Area servizi amministrativi e finanziari n. 245 dell'11 settembre 2025 e nella parte variabile con deliberazione della giunta comunale n. 67 dell'11 settembre 2025.
2. Le risorse decentrate disponibili dell'anno 2025 ammontano ad euro:

importo consolidato e incrementi stabili	euro 84.297,23
importi variabili	euro 31.959,59
Totale	euro 116.256,82

3. Tali risorse sono ripartite tra gli utilizzi negli importi indicati nell'**allegato 1)**, dove vengono riportate anche le risorse del fondo di cui al punto precedente, secondo i criteri definiti nella parte normativa del CCI 2024-2026 per ciascuno degli istituti previsti dall'articolo 80 co. 2 del CCNL.

4. Le parti concordano le sole modifiche che seguono:

- a) **articolo 4 – criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance:** i premi correlati alla performance sono ripartiti tra le Aree funzionali in proporzione al personale dipendente assegnato a ciascuna area secondo la tabella che segue:

area	n. dipendenti
amministrativo-finanziaria	5,66
tecnica - edilizia urbanistica	0,60
segreteria	0,67
tecnica - ll.pp.	3,29
socio-culturale	3,86
vigilanza	3,00
TOTALE	17,28

- b) **articolo 7 – indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis CCNL 21 maggio 2018):** l'indennità riconosciuta al personale esposto a rischio (personale operaio per attività tecnico manutentive) è innalzata ad euro 3,00 al giorno per il servizio diurno.

- c) **articolo 8 – indennità specifiche responsabilità (art. 84 CCNL 2019-2021):** i commi 4 e 5 dell'articolo sono così sostituiti:

"4. Ogni incarico affidato verrà remunerato in misura di euro 700,00 in proporzione all'orario di lavoro del dipendente. Le posizioni sono riconosciute in numero di undici".

- d) **articolo 11 – indennità di servizio esterno per il personale della polizia locale (art. 100 CCNL 2019-2021):** al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza compete una indennità giornaliera di euro 3,00.

- e) **articolo 13 – utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada:**

1. Una quota dei proventi delle sanzioni pecuniarie del Codice della Strada definita ai sensi dell'art. 208, co. 4, lett. b) viene devoluta al personale della Polizia locale per la realizzazione di progetti destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, nonché progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada.

2. Tali progetti sono previsti nella sezione Performance del PIAO 2025/2027, approvato con deliberazione della giunta comunale numero 30 del 27 marzo 2025. Si tratta dell'obiettivo n. 3 degli obiettivi di mantenimento della scheda dell'area vigilanza. L'obiettivo è valorizzato in euro 7.550,00.

3. L'importo di euro 3.188,13, per il pagamento dell'indennità di turno introdotta nell'anno 2023, è posto tra le componenti escluse dal vincolo 2016 in quanto finanziato con la **parte eccedente le riscossioni del precedente esercizio finanziario [euro 864.935,31 proventi CdS riscossi nel 2024, euro 915.074,95 (al 15.10.2025) nel 2025]** secondo la deliberazione Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 5/SEAUT/2019/QMIG del 9 aprile 2019.

4. Previdenza complementare: il co. 124 dell'art. 1 della legge 207/2024 dispone, dall'anno 2025: *"Ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono le risorse destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare"*

integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale".

5. I proventi da sanzioni stradali destinati a misure assistenziali e previdenziali per il personale della Polizia Locale possono ritenersi ancora esclusi dal detto limite stante il tenore letterale della disposizione del comma 124 sopra evidenziata in grassetto, in tal senso la Corte dei conti Lombardia con deliberazione n. 281/2025/PAR. la richiamata deliberazione ricorda infatti che: "(...) in base alla norma appena richiamata, dal 2025 le risorse destinate nell'ambito della contrattazione integrativa a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo vengono a concorrere alla definizione dell'importo complessivo del trattamento accessorio del personale soggetto al limite stabilito dall'art. 23, c. 2, d.lgs. 75/2017 (relativo all'importo determinato per il 2016, ovvero per il 2018, secondo le previsioni dell'art. 33 d.l. 34/2019, conv. con l. 58/2019), con la sola esclusione delle risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da norme del contratto collettivo previgenti (cfr., Sez. reg. contr. Lombardia n. 79/2025)".

6. La quota di proventi delle violazioni del codice della strada destinata a previdenza complementare Perseo-Sirio per i dipendenti della polizia locale è confermata, per l'anno 2025, in euro 9.600,00.

Articolo 3 – Rinvio

Letto dalle delegazioni, queste ritengono il presente conforme agli accordi raggiunti e, approvandone i contenuti, lo sottoscrivono.

Prevalle, data della firma digitale del segretario comunale a chiusura

Andrea Cristini
19.12.2025
17:28:36
GMT+00:00

UIL FP – Andrea Riccò

Firmato digitalmente da
RICCO' ANDREA
C=IT

C.S.E. FLPL – Andrea Cristini

Massimo Zambarda - delegato

Firmato digitalmente da: Massimo Zambarda
Luogo: Prevalle
Data: 19/12/2025 12:20:25

CISL FP – Gianpietro Tomasi

Firmato digitalmente da: Gianpietro Tomasi
Data: 19/12/2025 14:45:22

RSU - Giorgio Franzoni

RSU - Sarah Marie Costamegna

Parte pubblica – Massimo Però

MASSIMO PERÒ
19.12.2025
09:30:33
GMT+01:00

Parte pubblica - il segretario
comunale, Annalisa Lo Parco

Firmato digitalmente da:
Lo Parco Annalisa
Firmato il 22/12/2025 09:43
Seriale Certificato: 4633443
Valido dal 17/06/2025 al 17/06/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Fondo risorse decentrate 2025

Risorse utilizzate per gli incarichi di Elevata Qualificazione EQ		
2016	Risorse annue destinate ad Indennità Posizione e Risultato Posizioni Organizzative	63.531,83
2025	Risorse annue destinate ad Indennità Posizione e Risultato Eelevate Qualificazioni EQ	63.292,09
	DIFFERENZA (no decurtazione Fondo)	239,74

A- Importo consolidato e incrementi stabili

Articolo 79 co. 1 CCNL 16 novembre 2022 lettera a) (richiama l'articolo 67, comma 1 e comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) CCNL 21 maggio 2018		
b)	[COMMA 1] A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da <u>un unico importo consolidato</u> di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.	65.849,13
	Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.	
	Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001 ($312.502 + 74.716 = 387.218$), esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità".	774,44
	L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.	
	[COMMA 2] L'importo di cui al comma 1 è <u>stabilmente incrementato</u> :	
	a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019; n.22 dipendenti	1.830,40
	b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;	1.743,36
	b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; ANNO 2020 per progressioni decorrenza 01/01/2019 non conteggiate perchè realizzate durante il 2020. Inserito il differenziale solo per un anno tra le risorse stabili e per l'anno da recuperare tra le risorse variabili (Eu 310,45 per recuperare il 2019, inseriti tra le variabili solo nel 2020) P.E.O.	310,45
	c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità RIA e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; [G.M. e C.D.]	1.425,96

d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2 comma 3 del decreto legislativo 165/2001;	-
e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017;	-
f) ...OMISSIS (norma dedicata alle Regioni);	-
g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	-
Articolo 79 c. 1 lettere b), c) e d) CCNL 16 novembre 2022:	
b) di un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018, a valere dal 01/01/2021 (dipendenti al 31.12.2018: n. 20)	1.690,00
c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale [ASS. ASS SOC. 01.11.21+DOMENIGHINI 2024]	
d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (01/01/2021)	91,70
Articolo 79 c. 1 -bis CCNL 16 novembre 2022:	
classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili	5.823,84
consolidamento delle decurtazioni 2011-2014 (art. 9 comma 2-bis, ultimo paragrafo, del DL 78/2010)	
decreto PA, oneri a carico dell'ente esclusi (incremento max possibile 11.714,89 inclusi oneri a carico ente, utilizzati 6.615,00 oneri ente inclusi)	5.000,00
Totale importi stabili	84.539,28
eventuale riduzione ex art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 (limite del 2016)	- 242,00
Totale importi stabili FINALI - al netto decurtazione per rispetto limite 2016	84.297,28

B- Importi variabili

Articolo 79 c. 2 CCNL 16 novembre 2022 lettera a): risorse di cui all'articolo 67 comma 3 lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 21 maggio 2018:	
a) delle risorse derivanti da sponsorizzazione e accordi di collaborazione, ex art. 43 della legge 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;	
b) della quota di risparmi conseguiti e certificati prodotti da piani di razionalizzazione di cui all'art. 16, commi 4, 5 e 6 del DL 98/2011;	6.500,00
c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge:	

Funzioni tecniche, art. 113 del Codice dei contratti pubblici (Cfr. Sezione delle Autonomie della Corte dei conti deliberazione n. 6/2018) e lotta evasione IMU	10.000,00
d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	
f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati; [ART. 54]: "Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi".	
g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;	
j) ...OMISSIS (norma riferibile a Regioni e Città Metropolitane);	
k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e);	
Articolo 79 c. 2 lettera b) CCNL 16 novembre 2022: un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa	3.621,46
Articolo 79 c. 2 lettera c) CCNL 16 novembre 2022: risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti (PdO 2025), anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;	1.100,00
in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) (proventi CdS) del presente CCNL - progetto sicurezza urbana e stradale attraverso servizi di controllo (ob. 3 di mantenimento area vigilanza) - euro 7.550- e organizzazione del servizio su turni - euro 3.188,13	10.738,13
Articolo 79 c. 2 lettera d) CCNL 16 novembre 2022: delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999	
Articolo 79 c. 3 CCNL 16 novembre 2022: in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018	
Articolo 79 c. 5 CCNL 16 novembre 2022: Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. (UNA TANTUM SOLO PER IL 2023)	
Totale importi variabili	31.959,59
Decurtazione fondo	-
Totale Fondo 2025	116.256,87

C - Fondo risorse decentrate 2025 - verifica limite 2016		
importo consolidato e incrementi stabili (art. 67 commi 1 e 2)	84.539,28	
importi variabili (art. 67 comma 3) decurtati quota EQ	31.959,59	
risorse annualmente disponibili (art. 68 comma 1)		
totale risorse da distribuire		116.498,87
differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (art. 67 co. 2 lett.b ccnl 2016-2018)	2.053,81	
Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;	1.830,40	
dal 2023 84,50 euro per ciascun dipendente al 31/12/2018	1.690,00	
differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (art. 79 c. 1 lettera d CCNL 2019- 2021)	91,70	
differenziali stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 (art. 79 c. 1-bis CCNL 2019-2021)	5.823,84	
risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario (articolo 79 c. 2 lettera d) CCNL 16 novembre 2022)	-	
0,22% monte salari del 2018 (art. 79 c. 3 CCNL 2019-2021)		
per il 2023 le quote relative agli incrementi annuali di cui all'art. 79 comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 (art. 79 c. 5 CCNL 2019-2021)		
incentivi per le funzioni tecniche, art. 113 del Codice dei contratti pubblici (Cfr. Sezione delle Autonomie della Corte dei conti deliberazione n. 6/2018) (art. 67 co.3 lett.c) e lotta evasione IMU art. 208 CdS commi 4 lett. C) e 5: potenziamento controlli e indennità turno (art. 2, lett.e) CCI 2025 rif.:Corte dei Conti n. 5/SEZAUT/2019/QMIG del 9 aprile 2019 - maggiori riscossioni rispetto anno precedente	10.000,00	
incentivi per le funzioni tecniche, art. 113 del Codice dei contratti pubblici (Cfr. Sezione delle Autonomie della Corte dei conti deliberazione n. 6/2018) (art. 67 co.3 lett.c) e lotta evasione IMU art. 208 CdS commi 4 lett. C) e 5: potenziamento controlli e indennità turno (art. 2, lett.e) CCI 2025 rif.:Corte dei Conti n. 5/SEZAUT/2019/QMIG del 9 aprile 2019 - maggiori riscossioni rispetto anno precedente	3.188,13	
piani razionalizzazione	6.500,00	
risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario (art. 67 co. 3 lett. j)	-	
economie dall'anno precedente (art. 17 co.5 CCNL 1/4/1999)	-	
totale risorse escluse dal vincolo 2016		31.177,88
a) risorse assoggettate al vincolo 2025 (escl decreto PA 5.000)		80.320,99
b) risorse per le EQ 2025, escl segretario	63.292,09	
risorse trattamento accessorio segretario	7.500,00	70.792,09
c) totale fondi soggetti a vincolo 2025 (art. 67 comma 7) a + b		151.113,08
d) fondo 2016 + invarianza 2018		79.839,20
fondo 2016	91.539,20	
somme non soggette al limite	- 11.700,00	
invarianza 2018		
e) risorse per le posizioni organizzative 2016, escl segretario	63.531,83	71.031,83
risorse trattamento accessorio segretario	7.500,00	
f) vincolo d + e		150.871,03
g) differenza f - c (positiva, no decurtazione)		- 242,05
Totale risorse da distribuire 2025		116.256,82

Risorse annualmente disponibili CCI 2025		
Articolo 68 comma 1 CCNL 21 maggio 2018		
[COMMA 1] Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo:		66.272,27
stabili	84.297,28	
variabili	31.959,59	
al netto decurtazione per rispetto limite		
progressioni pregresse	49.984,60	
quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33 comma 4 lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004		9.781,80
incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31 comma 7, secondo periodo, del CCNL 14/9/2000 e di cui all'art. 6 del CCNL 5/10/2001		
Indennità che continuano ad essere corrisposte al personale della ex VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37 comma 4 del CCNL 6/7/1995.	-	-
Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 75/2017.		
ULTIMO PERIODO: Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67 commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.		-
euro 44.871,85 nel '24		56.490,47

da utilizzare per:		
Articolo 80 co. 2 CCNL 16 novembre 2022		
a) Premi correlati alla performance organizzativa		
a) Premi correlati alla performance individuale (NEL 2024 PRODUTTIVITA' 14.773)	7.550 progetti sicurezza con turno; differenza produttività 21.307,12	28.857,12
c) Indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis CCNL 2018, incluso 1.000 economo	maneggio valori, economo e disagio operai (€ 3 g.)	3.200,00
d) Indennità di turno, reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL 14/09/2000	anche turno pl	3.693,35
e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies		6.590,00
f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all'art.56-quater;	servizio esterno PL (€ 3 al giorno)	2.000,00
g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art.70-ter;		10.000,00
h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000;		0,00
i) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili. DECORRENZA 1.1.25 (2 ISTRUTTORI E 1 OPERATORE, FUNZIONARI NO 3 ANNI)		2.150,00
		56.490,47
TOTALE FONDO da distribuire		116.256,87

